

STATUTO

dell'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CULTURALE ITA-  
LO-ALBANESE-BALCANICA - "OCCHIO BLU - ANNA CENERINI BOVA"

\*\*\*\*\*

Art. 1) DENOMINAZIONE - SEDE.

E' costituita una Associazione di Promozione Sociale Cultural-  
le Italo-Albanese-Balcanica denominata "OCCHIO BLU - ANNA CE-  
NERINI BOVA", avente le caratteristiche di Ente del Terzo  
Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Con effetto dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del  
Terzo Settore, l'Associazione sarà denominata "OCCHIO BLU -  
ANNA CENERINI BOVA - Associazione di Promozione Sociale" o  
più brevemente "OCCHIO BLU - ANNA CENERINI BOVA - APS".

L'Associazione ha sede principale in Roma (RM).

La variazione di indirizzo della sede legale all'interno del  
medesimo Comune non costituisce modificazione dello Statuto.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agi-  
sce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.ro  
117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della leg-  
ge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuri-  
dico.

Art. 2) SCOPO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue, in modo apo-  
litico ed aconfessionale, lo sviluppo delle relazioni cultu-  
rali tra l'Italia, l'Albania ed i Balcani.

L'Associazione, in particolare, si propone di perseguire fi-  
nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei con-  
fronti degli associati o di terzi nel pieno rispetto della  
libertà e dignità degli associati stessi e di svolgere le at-  
tività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto  
legislativo 117/2017 di seguito riportate:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cultu-  
rale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22  
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-  
che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an-  
che editoriali, di promozione e diffusione della cultura e  
della pratica del volontariato e delle attività di interesse  
generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-  
resse sociale, culturale o religioso.

Le predette finalità sono perseguite mediante lo svolgimento  
in via esclusiva o principale, avvalendosi prevalentemente  
dell'attività di volontariato dei propri associati, delle se-  
guenti attività a favore dei propri associati e di terzi:

- la promozione, il sostegno e lo scambio di manifestazioni  
culturali, artistiche e letterarie tra l'Italia, l'Albania  
ed i Balcani;

- la collaborazione e le attività di tutela dei beni culturali, paesaggistici e dell'ambiente nelle medesime aree geografiche;
- lo sviluppo delle relazioni scolastiche ed universitarie tra l'Italia, l'Albania ed i Balcani;
- la promozione del turismo culturale nelle medesime aree geografiche;
- la diffusione della conoscenza nel nostro paese di un'immagine articolata e realista della storia e della cultura albanese e dei Balcani, passate e presenti;
- l'utilizzazione, anche mediante sistemi informatici, di informazioni culturali ed ambientali sull'Italia, sull'Albania e sui Balcani.

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione collabora stabilmente con la corrispondente Associazione culturale "Occhio Blu", con sede in Tirana (Albania).

L'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività e, a tal fine, in conformità con le vigenti disposizioni normative può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici.

L'Associazione può infine, parimenti in conformità con le vigenti disposizioni normative, raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti e donazioni.

Tale attività può anche essere esercitata attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi associativi, anche attraverso la collaborazione con enti locali, mediante la stipula di apposite convenzioni.

### Art. 3) ASSOCIATI.

All'Associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che, condividendo i principi emergenti dal presente Statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale ed all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione ed abbiano raggiunto la maggiore età.

Il numero degli aderenti è illimitato e non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono membri dell'Associazione i fondatori e coloro che, successivamente alla costituzione, vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Gli Associati si distinguono in:

- ASSOCIATI FONDATORI, sono coloro i quali hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- ASSOCIATI ORDINARI, sono coloro i quali vengono ammessi successivamente alla costituzione dell'associazione;

- ASSOCIATI SOSTENITORI, sono coloro i quali contribuiscono alle entrate associative, versando un contributo più elevato rispetto a quello ordinario;

- ASSOCIATI ONORARI, sono coloro i quali vengono nominati tra gli esponenti della cultura italiana, albanese o balcanica, ovvero coloro ai quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: essi vengono nominati dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo. Gli associati onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo ed hanno il diritto di partecipare alle Assemblee dell'Associazione. E devono avere il diritto di voto.

Gli Associati sono tenuti all'adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata per ciascun esercizio dal Consiglio Direttivo.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Ciascun Associato ha diritto di voto ed ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

#### Art. 4) VOLONTARI.

L'Associazione si avvale prevalentemente, nello svolgimento delle proprie attività, dell'attività di volontariato dei propri associati.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale.

Agli associati volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione e nei limiti consentiti dalle norme di legge e regolamentari in materia. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

#### Art. 5) AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI.

Chi intende entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza scritta che contenga, oltre alle proprie generalità, un esplicito impe-

gno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Sull'istanza di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata e non impugnabile da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito favorevole all'ammissione, il richiedente è iscritto nel libro degli associati, dopo l'avvenuto versamento della quota associativa relativa all'esercizio in corso.

#### Art. 6) CONTRIBUTO ANNUALE DEGLI ASSOCIATI

Il contributo annuale degli Associati relativo è determinato dal Consiglio Direttivo per ogni esercizio.

#### Art. 7) RECESSO, ESCLUSIONE E DECADENZA.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso, esclusione o decadenza.

L' associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, da inviarsi almeno due mesi prima della scadenza dell'esercizio in corso.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno solare in corso ma non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'esercizio in corso.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle delibere adottate dagli organi dell'Associazione o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie a suo carico, o che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa, può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro degli associati, a seguito della delibera di competenza dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo nel caso di mancato versamento della quota associativa per un esercizio.

In ogni caso l'operato recesso, l'intervenuta esclusione e la pronunciata decadenza non danno diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di contributo annuale e/o per ogni altro versamento effettuato né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente, i due Vice-Presidenti ed il Tesoriere;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti, al verificarsi delle condizioni di legge.

Art. 9) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI.

L'Assemblea è composta dagli Associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli Associati, in regola con il versamento della quota associativa.

Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'Associato.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione ed all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

A) Funzioni dell'Assemblea Ordinaria degli Associati:

L'Assemblea Ordinaria degli Associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti, nei casi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera l'eventuale nomina degli associati onorari;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva i regolamenti;
- delibera sulle decisioni del Consiglio Direttivo che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Funzioni dell'Assemblea Straordinaria degli Associati:

L'Assemblea Straordinaria degli Associati:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione.

C) Convocazione:

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, purché in Italia.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio associativo, e negli altri

casi previsti dal presente Statuto e dalla Legge, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria viene, inoltre, convocata ogniqualvolta la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria viene, inoltre, convocata ogniqualvolta la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno la metà degli Associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, da inviarsi ad ogni associato, almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea, tre giorni prima in caso di urgenza, a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica, comunicato dal singolo associato nella domanda di ammissione o successivamente mediante comunicazione dallo stesso inviata all'Associazione.

L'Assemblea in seconda convocazione deve essere fissata in un giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima convocazione.

D) Diritto di voto:

Hanno diritto di voto tutti gli Associati riscritti da almeno 30 (trenta) giorni ed in regola con il versamento della quota associativa.

Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'Associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante specifica delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.

Il voto si esercita in modo palese.

E) Svolgimento:

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'Assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato.

Il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al

fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

All'Assemblea Ordinaria e straordinaria è anche possibile partecipare con modalità non contestuali ossia con strumenti di audio-conferenza e/o di video-conferenza, purché sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti, dandosi espressamente atto nel verbale.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il Segretario verbalizzante.

F) Maggioranze valide per le deliberazioni:

L'Assemblea Ordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza (50% + 1) degli associati.

L'Assemblea Ordinaria delibera in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza (50% + 1) dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea Straordinaria delibera in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza (50% + 1) dei presenti.

Sono fatte salve diverse specifiche maggioranze previste da norme inderogabili di Legge o dal presente Statuto.

Art. 10) CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea degli Associati.

A) Funzioni:

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare, attraverso il Presidente, l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli Associati;
- redigere il bilancio di esercizio;
- predisporre regolamenti di funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione, esclusione e decaden-

za degli Associati;

- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate, a iniziative di rilevanza comunitaria;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti o funzioni organizzative e di consulenza.
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti, nonché ad associati, specifiche deleghe o incarichi per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

#### B) Composizione:

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 5 (cinque) ad 11 (undici) definito dall'Assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'elezione, provvede a nominare il Presidente, i due Vicepresidenti e il Tesoriere dell'Associazione stessa.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli, con l'impegno di sottoporre senza indugio i nuovi consiglieri alla delibera dell'Assemblea Ordinaria. Il mandato dei nuovi eletti dall'Assemblea Ordinaria scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, regolarmente documentate.

#### C) Funzionamento:

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da parte del Presidente del Consiglio Direttivo da effettuarsi mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da discutere, da inviarsi ad ogni membro almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo e-mail al-



l'indirizzo di posta elettronica, comunicato dal singolo membro al momento della costituzione.

Nei casi di indifferibile urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.

Il Consiglio Direttivo delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio-conferenza o in video-conferenza purché sia consentita al Presidente del Consiglio Direttivo l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il Segretario verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

D) Doveri dell'ufficio:

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

Art. 11) PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI DELL'ASSOCIAZIONE.

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa.

In caso di impedimento, assenza e/o dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente più anziano (per età) fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e di cui fa parte.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Egli dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Le cariche di Presidente e di Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio Direttivo di cui fanno parte.

L'Assemblea può nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, anche al di fuori del Consiglio Direttivo, un Presidente Onorario, scelto tra personalità che si siano distinte per meriti acquisiti nell'ambito delle attività svolte dall'Associazione e per l'impegno o i risultati raggiunti a favore della Associazione. La nomina può avere durata più estesa di quella del Consiglio Direttivo in carica e può essere rinnovata dall'Assemblea. Il Presidente onorario ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo a scopo consultivo e senza diritto di voto. Al Presidente onorario potranno essere affidati compiti di promozione dei rapporti tra l'Associazione e istituzioni italiane, estere o internazionali ovvero la rappresentanza della Associazione in manifestazioni ed eventi nell'ambito delle attività statutarie svolte dalla Associazione medesima.

#### Art. 12) TESORIERE.

Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'Associazione.

Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo e i vari consiglieri dello stato dei conti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite.

Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'Assemblea Ordinaria.

La carica di Tesoriere scade con quella del Consiglio Direttivo da cui è stato nominato.

Il Tesoriere può essere rimosso su decisione della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.

#### Art. 13) COMITATO SCIENTIFICO.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, privo di rilevanza esterna, che svolge funzioni consultive e di proposta per il Consiglio Direttivo, assistendo quest'ultimo, su richiesta del medesimo, con pareri non vincolanti e esclusivamente di natura tecnica, giuridica e scientifica.

Il Comitato Scientifico ed il suo Presidente sono nominati con apposito atto deliberativo dal Consiglio Direttivo. Il numero dei componenti il Comitato Scientifico può variare da un minimo di tre a un massimo di venti. I componenti sono

scelti in base alle loro comprovate competenze attinenti ai settori di attività scientifica, didattica, giuridica ed amministrativa dell'Associazione.

L'incarico di membro del Comitato Scientifico è incompatibile con quello di componente di uno degli altri Organi dell'Associazione.

I membri del Comitato Scientifico restano in carica per un periodo di tre esercizi e possono essere riconfermati.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità e/o revoca da parte del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico decide validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri; in caso di parità di voti, prevale quello del suo Presidente.

Partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Scientifico, senza diritto di voto, il Consigliere delegato al suo coordinamento, nominato al momento della costituzione, dallo stesso Consiglio Direttivo. Partecipa di diritto alle riunioni di tale comitato, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio Direttivo.

Ai componenti il Comitato Scientifico spetta soltanto il rimborso eventuale delle spese effettivamente sostenute per adempiere ad incarichi formalmente affidati loro dal Consiglio Direttivo e regolarmente documentati.

#### Art. 14) ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI.

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

Il componente dell'Organo di Controllo ha diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

Il componente dell'Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Al componente dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso il componente di tale organo deve essere scelto fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 15) PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE.

A) Composizione:

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili, mobili registrati ed immobili di sua proprietà, provenienti da contributi degli Associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e dai contributi di soggetti terzi, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

B) Funzione:

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività

di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento ovvero superiore al diverso ammontare previsto dalla normativa di legge e regolamentare in materia di Enti del Terzo Settore.

Art. 16) BILANCIO.

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore, ove nominati.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio associativo redatto con le modalità previste dalla Legge.

Art. 17) PERSONALE RETRIBUITO.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 18) LIQUIDAZIONE.

In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia, individuati con delibera del Consiglio Direttivo previo parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore.

Art. 19) DISPOSIZIONI FINALI.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi gene-

rali dell'ordinamento giuridico.

Firmato: Mario Bova

Avv. Francesca De Facendis Notaio